

Florian Battistella: *Kaisertum und Kolonat. Untersuchungen zur Agrargesetzgebung Justinians und zu ihrem Kontext*. Stuttgart: Steiner 2024 (Roma Aeterna 14). 484 p. € 86.00. ISBN: 978-3-515-13627-3.

Il termine ‘colonato’ indica in senso lato e convenzionale un fenomeno di passaggio dall’antica società proprietaria di schiavi a quella che si intende come feudale medievale: gli agricoltori liberi furono sempre più privati dei diritti civili dalla legislazione imperiale per soddisfare un crescente bisogno di manodopera agricola. Il ‘colonato vincolato’ in particolare è stato oggetto di dibattito tra gli studiosi negli ultimi decenni, alcuni dei quali hanno sostenuto che esistesse come un nuovo *status* tra libero e schiavo, mentre altri ritengono che si trattasse semplicemente di una preoccupazione fiscale esagerata fino a diventare un mito storiografico.

Un riesame della documentazione suggerisce la possibilità che il colonato vincolato nacque dalla registrazione fiscale alla fine del terzo secolo, ma che poi finì per assumere una vita propria, come una sorta di terzo *status* semi-servile nel secolo successivo. All’inizio del quinto secolo risulta essere pienamente strutturato, tanto è vero che i numerosi contadini in esso coinvolti furono costretti a vivere come affittuari permanenti legati alla terra in cui erano nati e gravati da numerosi ostacoli alla loro libertà. Il colonato vincolato sopravvisse intatto nell’Impero orientale fino al sesto secolo, ma fu modificato in varie forme negli stati d’Occidente post-romani.

Le ipotesi-chiave alla base di questo modello sono state recentemente confutate (si veda ora il libro, che è apparso per una curiosa coincidenza anch’esso nel 2024, di Boudewijn Sirks).¹ Tuttavia, ciò non ha avuto finora conseguenze rilevanti per quello complessivo, che presuppone ancora che il potere imperiale abbia agito con una metodica sistematica. Florian Battistella rivede con competenza e rigore questa tesi analizzando le leggi di colonizzazione presenti nelle opere giuridiche di Giustiniano nel loro contesto. Il risultato è un quadro sfaccettato che mostra linee di continuità non omogenee nelle deliberazioni imperiali e nelle restrizioni legali per i contadini.

Nei due secoli e mezzo che separano il regno di Diocleziano da quello di Giustiniano è accertabile un’attenzione crescente da parte dell’autorità imperiale per una più precisa definizione di alcuni aspetti specifici riguardanti

1 B. Sirks: *The Colonnate in the Roman Empire*. Cambridge/New York 2024.

la condizione coloniarica. Se ne ha un riscontro significativo nel tentativo di dare una definizione precisa alla figura degli *adscripticii*. In una legge di Anastasio [Cod. Iust. 11,48,19], conservata in greco, si parla di ἐναπόγραφοι e di μισθωτοί, cioè di contadini che hanno prestato lavoro su una proprietà per più o meno di trent'anni. I primi sono privati addirittura della facoltà di possedere beni immobili che appartengono esclusivamente al proprietario del terreno. I secondi mantengono questa facoltà pur con determinati vincoli. Dunque, apparentemente, all'inizio del sesto secolo esistevano ancora dei contadini che potevano lasciare un fondo prima che fossero trascorsi trent'anni. Giustiniano aggiunge una specificazione alla norma fissata da Anastasio dichiarandola applicabile ai figli dei coloni [Cod. Iust. 11,48,23,1–2]. In una legge del 531 [Cod. Iust. 11,48,22] si definiscono le norme in base alle quali una persona è sottoposta ad un'altra come *adscripticius*. Poiché tale vincolo determina per l'*adscriptus* una *deterior fortuna* rispetto al libero si richiede che esso sia suffragato da un atto pubblico registrato presso un pubblico archivio e certificato da un'iscrizione fiscale. Il vincolo, una volta costituito, non può essere estinto nemmeno con la prescrizione e colpisce, senza possibilità di eccezione, anche il figlio dell'ascritto. Da queste leggi si deduce l'esistenza di due gruppi di coloni, distinti tra loro, gli *adscripticii* con i loro discendenti e i coloni per i quali il vincolo alla terra si realizzava allo scadere della prescrizione.

Siamo alla fine di un lungo processo che ha visto il progressivo e inesorabile affermarsi del legame del coltivatore, di origine libera, con la terra e, quindi, di quello con il proprietario.

Un aspetto rilevante del lavoro di Battistella risiede nel fatto che egli rifiuta chiaramente una spiegazione unidimensionale degli eventi che si concentrano su un piano a lungo termine per l'impero. Una sua osservazione, che riprende quando osservato a suo tempo da Cam Grey,² merita attenzione: va tenuto presente come il *Codex Theodosianus* e il *Codex Iustinianus* suscitano una impressione di omogeneità e di continuità di sviluppo che probabilmente non esisteva. Si può concordare con l'autore nel presupporre che, al di là di una presunta sistematizzazione giuridica, le leggi conservate, in particolare del *Codice di Giustiniano*, documentano situazioni di conflitto che hanno come protagonisti i proprietari terrieri che sono alla ricerca di forza-lavoro al mo-

2 C. Grey: Contextualizing *Colonatus*: The *Origo* of the Late Roman Empire. In: JRS 97, 2007, pp. 155–175, p. 160.

mento dell’emanazione della legge. Il potere imperiale in questi casi non si presenta come legislatore con finalità fiscali. In questi casi, infatti, per quanto le delibere avessero conseguenze fiscali, l’imperatore chiamato in causa risulta fundamentalmente reagire e come mediatore piuttosto che un legislatore con finalità riformatrici. In effetti sembra che un crescente consenso stia conoscendo la posizione di chi (sostiene che, a prescindere dall’apparente volontà normativa della legislazione, non si debba vedere un fenomeno univoco). Se mai ci si può porre il problema, come è stato fatto in un importante libro recente a proposito di Valentiniano I, della capacità innovativa della legislazione di un singolo imperatore, se questa, cioè, possa essere considerata solo ‘reattiva’ rispetto a determinate situazioni oppure anche creativa di nuovi sviluppi (il riferimento d’obbligo è all’importante libro di Sebastian Schmidt-Hofner).³ Le questioni affrontate da Schmidt-Hofner, che nega un carattere sostanzialmente innovativo anche alla legislazione di Valentiniano I in materia di colonato, sono di particolare rilievo in riferimento alla valutazione della legislazione imperiale in termini di reazione a sviluppi e a tendenze in atto.

Battistella in questo lavoro, accurato e ben organizzato, consegue un ripensamento significativo delle questioni che si possono considerare oggi centrali nella rilettura del fenomeno colonato.

3 S. Schmidt-Hofner: *Reagieren und Gestalten. Die Regierungsstil des spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I.* München 2008 (Vestigia 58).

Arnaldo Marcone, Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Studi Umanistici
Professore ordinario di Storia romana
arnaldo.marcone@uniroma3.it

www.plekos.de

Empfohlene Zitierweise

Arnaldo Marcone: Rezension zu: Florian Battistella: *Kaisertum und Kolonat. Untersuchungen zur Agrargesetzgebung Justinians und zu ihrem Kontext.* Stuttgart: Steiner 2024 (Roma Aeterna 14). In: Plekos 27, 2025, S. 9–11 (URL: <https://www.plekos.uni-muenchen.de/2025/r-battistella.pdf>).

Lizenz: Creative Commons BY-NC-ND
